

ACCORDO PER L'AFFIDAMENTO ALLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA PRESIDIO FISIOTERAPICO "S. STEFANO s.r.l." DI FILOTTRANO DEL PIANO DI PRESTAZIONI DI RIEDUCAZIONE FUNZIONALE PER L'ANNO 2015

TRA

L' A.S.U.R. – Area Vasta n.2 , con sede in Fabriano (AN), Via Turati, 51, rappresentata dal Direttore dell'AV2 Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua, giusta direttiva n. 1 prot. 2683 ASUR/DG del 22/02/2008 confermata con nota prot. 36198 ASUR/DG del 23/10/2015 ,

E

Il Presidio Ambulatoriale S. Stefano S.r.l. di Filottrano P.I. 01148190547, con sede operativa in Via Don Minzoni n. 16, e sede Legale in via Aprutina n. 194 Porto Potenza Picena (MC) in persona del Legale Rappresentante dr. Enrico Brizioli,

per la stipula del seguente piano di prestazioni da valere per l'anno 2015;

PREMESSO

- che il Presidio ambulatoriale S. Stefano di Filottrano è presente sul territorio dell'Area Vasta 2 con la struttura ubicata in Filottrano (AN), Via Don Minzoni n. 16;
- che il Presidio Ambulatoriale S. Stefano di Filottrano è stato autorizzato ai sensi e per gli effetti della L.R. 20/2000 alla realizzazione e al funzionamento di un "Presidio di recupero e rieducazione funzionale" per l'erogazione di prestazioni sanitarie di recupero e rieducazione funzionale rispettivamente con atto autorizzatorio n. 8 del 06/06/2003 e n. 10 del 18/12/2003;
- che il suddetto Presidio (codice ASUR: 201, codice struttura: 110354-AREAS 332), con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 279/AIR del 17/10/2011 successivamente rinnovato con decreto n. 44 del 26/01/2015, è stato accreditato senza prescrizioni per l'erogazione di prestazioni di recupero e rieducazione funzionale e riabilitazione in regime ambulatoriale (assegnazione alla classe 5).
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del S.S.N.;
- che la L. 27/12/1997 n. 449 all'art. 32 prevede che le Regioni individuino preventivamente il limite massimo di spesa sostenibile a carico del Fondo Sanitario da destinare al gruppo di istituzioni rappresentate dalle strutture private e dai professionisti privati accreditati eroganti prestazioni sanitarie;

- che simile determinazione ha valore autoritativo e vincolante, in funzione della necessità di garantire una corretta gestione delle risorse economiche, nonché lo svolgimento delle attività dei soggetti operanti nel settore nell'ambito di una effettiva programmazione;
- che l'art. 8 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n. 229 stabilisce che i cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali, ed al successivo comma 3, stabilisce che l'esercizio delle attività sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- che l'art. 3 comma 2 l. o) della L. R 13/2003 e s.m.i. stabilisce che spetta alla Giunta Regionale la definizione, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 16/03/2000 n. 20, degli accordi quadro con le organizzazioni di categoria relativi alla conclusione dei contratti di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 del D. Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i.;
- che l'art. 6 dell'Intesa della Conferenza permanente Stato – Regioni del 23 marzo 2005 rep. 2271 stabilisce che le Regioni adottino i provvedimenti per definire l'obbligo per le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economici-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento;
- che in base alla normativa sopra richiamata la Regione è chiamata a rivestire il ruolo di garante, sia dell'erogazione ai cittadini delle prestazioni indicate nei Livelli Essenziali di Assistenza, sia dell'equilibrio economico finanziario del sistema. La Regione al fine di poter svolgere tale ruolo, dal 2002, ha adottato lo strumento della contrattazione del budget annuale di spesa e degli obiettivi di qualità con i diversi Enti del S.S.R.;
- che l'atto di indirizzo regionale da ultimo adottato dalla Giunta Regionale per la determinazione dei budgets dei Presidi ambulatoriali di riabilitazione è la DGRM n. 106 del 25/01/2010 che riconferma come base economica di riferimento il budget storico dell'anno 2008.
- che inoltre le parti prendono atto di quanto previsto dal Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ed in particolare dell'art. 9 *quater* a mente del quale *“Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014”*.



- che pertanto il tetto fisso ed invalicabile di spesa per l'acquisto di prestazioni di rieducazione funzionale in regime ambulatoriale per l'anno 2015, deve essere rideterminato, sulla base del costo consuntivato allo stesso titolo nell'anno 2014, in € 53.905,87 (€ 54.450,37-1%).

Premesso quanto sopra le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Prestazioni oggetto dell'accordo anno 2015

Il Presidio Fisioterapico "S. STEFANO s.r.l" di FILOTTRANO (AN) attraverso la propria struttura erogherà prestazioni di rieducazione funzionale in favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'Area Vasta 2 nonché di pazienti residenti in ambiti di altre Aree Vaste della Regione Marche le cui prestazioni, a carico del S.S.R., vengono liquidate dall'Area Vasta 2.

Il Presidio erogherà altresì, alle medesime condizioni, prestazioni anche a pazienti residenti in altre Regioni d'Italia; esse verranno riconosciute dalla Area Vasta 2 al di fuori del tetto di spesa fissa (budget) di € 97,69 con le stesse modalità e tariffe ed entro il limite massimo di spesa di cui al successivo art. 5.

La retribuzione di tali prestazioni è subordinata al riconoscimento da parte delle regioni debentrici in sede di compensazione della mobilità sanitaria.

Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa, ai tempi di attesa.

Le liste d'attesa debbono essere improntate sul principio di trasparenza, con priorità per i casi di maggior urgenza, l'attività inoltre dovrebbe esser distribuita quanto più equamente possibile nell'arco dell'anno.

Art. 2 Requisiti e modalità di accesso

Gli utenti potranno accedere al Presidio, per la erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, a libera scelta, previa prescrizione, sul ricettario del SSN, da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera scelta o di un Medico Specialista di struttura pubblica.

La gestione dell'intera attività (sia sanitaria che di documentazione amministrativa) è demandata al Presidio che curerà quindi l'accesso dei predetti utenti previa:

- acquisizione di idonea prescrizione su ricettario del S.S.N.;
- accettazione e classificazione delle prestazioni secondo la codifica del tariffario regionale di cui alle DDGRM 1468 del 29/12/2014 e 5 del 13/01/2015, nonché secondo il tracciato unico regionale per la documentazione delle prestazioni sanitarie (File C);



- acquisizione delle autocertificazioni o titoli che secondo le disposizioni di legge vigenti in materia danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni;
- applicazione, fatturazione e riscossione delle quote di partecipazione al costo delle prestazioni.

Per le attività di cui sopra il Presidio osserverà le norme di legge vigenti in materia e tutte le disposizioni che l'Area Vasta 2 impartirà per una loro corretta applicazione. Al fine di eliminare contenziosi e comportamenti non omogenei, i casi di dubbia definizione verranno regolati con appositi protocolli.

La definizione di eventuali casi dubbi deve comunque essere richiesta dal Presidio prima della fatturazione della prestazione.

Art. 3 Standards di qualità

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme Nazionali e Regionali in materia di prestazioni di rieducazione funzionale (FKT), dai Manuali di Autorizzazione ed Accredimento adottati dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

In ogni caso il Presidio Fisioterapico S. STEFANO s.r.l trasmetterà, a fine anno 2015, all'Area Vasta 2 un prospetto nominativo del personale direttamente impiegato distinto per qualifica e attività, e comunque invierà una volta l'anno un riepilogo di tutto il personale che ha effettivamente operato nella struttura medesima.

Art. 4 Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 781 del 28/05/2013 e successive disposizioni applicative cui viene fatto espresso riferimento.

L'Area Vasta 2 si riserva comunque di effettuare presso il Presidio, a sua discrezione nei tempi e nel numero e senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 5 Azioni di committenza e livelli ottimali di offerta

- Intra-regione

L'Area Vasta 2 si rende disponibile a riservare al Presidio Fisioterapico S. STEFANO s.r.l per l'anno 2015 una quota di prestazioni di rieducazione funzionale (FKT) a carico del Servizio Sanitario Regionale per un importo onnicomprensivo ed insuperabile (tetto di spesa) di € 53.905,87, pari al tetto previsto per



l'anno 2014, abbattuto dell'1% (€ 54.450,37-1%) ai sensi dell'art.9 *quater* L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015.

- Mobilità attiva

Le prestazioni erogate in mobilità attiva a cittadini residenti in altre Regioni d'Italia sono riconosciute al di fuori del tetto di spesa sopra indicato nel limite massimo di € 97,69 corrispondente alla spesa consuntivata per l'anno 2014 in € 98,68 abbattuta dell'1% ai sensi dell'art.9 *quater* L. 125/2015 di conversione del D.L. 78/2015

Le prestazioni di cui trattasi sono da retribuirsi con le tariffe di cui alle DGRM n. 1468 del 29/12/2014 e n. 5 del 13/01/2015.

Il numero di prestazioni fissato intra-regione ed in mobilità è quello calcolabile suddividendo i tetti di spesa per il valore medio delle prestazioni; saranno comunque e solamente retribuite prestazioni, a prescindere dal numero delle medesime, fino alla concorrenza dei tetti di spesa fissati.

Il Presidio si impegna ad applicare quanto previsto dalla L.111/2011 in merito alla quota fissa di € 10,00 per singola ricetta da richiedere all'assistito non esente .

I tetti di spesa sopra assegnati e/o le tariffe saranno automaticamente adeguati a qualsiasi intervenuta disposizione nazionale, regionale e/o della Direzione Generale dell'Asur.

**Art. 6
Contabilizzazione**

Il Presidio Fisioterapico S. STEFANO s.r.l si impegna ad inviare mensilmente all'Area Vasta n. 2 la contabilità mensile con distinzione per Area Vasta di residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita:

- a) dalla documentazione contenente il dettaglio delle prestazioni contabilizzate nella fattura elettronica;
- b) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate distinto per Area Vasta della ASUR Marche;
- c) dal prospetto riassuntivo delle prestazioni effettuate a pazienti extraregionali;
- d) dal riepilogo finale del File C come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria inviato mediante trasmissione telematica;
- e) dagli originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità.

La liquidazione e pagamento delle fatture saranno effettuate, previo controllo sanitario e contabile, entro 60 giorni dalla loro ricezione nella misura di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5., sempre se la struttura privata avrà presentato una fatturazione mensile corrente o pregressa per l'attività espletata superiore all'importo da corrispondere a titolo di acconto. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente.



Le prestazioni fatturate nel mese di dicembre in favore dei residenti e dei non residenti saranno invece oggetto di liquidazione fino al 90% di 1/12 del tetto di spesa di cui al punto 5., mentre il conguaglio finale sarà eseguito dalla Area Vasta 2 a favore del Presidio accreditato entro il 31 marzo dell'anno successivo, fatto salvo l'esito del controllo.

Il mancato invio della documentazione indicata ai punti a),b),c),d),e) ovvero la rilevazione della incompletezza o imprecisione della stessa, anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accertato dall'ARS, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con l'interruzione dei termini previsti.

Qualora inoltre in sede di compensazione di mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione da parte del Presidio Fisioterapico S. STEFANO s.r.l, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

Art. 7 Flussi informativi

Il debito informativo definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per la Area Vasta il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate (File C), previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, da inviarsi, mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni, poiché da gennaio 2008 tale sistema di documentazione è da considerarsi a regime, esso sarà preso a base, dai competenti Ministeri, per la definizione dei finanziamenti da assegnare al Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra.

La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.

Il debito informativo delle prestazioni tariffate è assolto nel rispetto dei seguenti principi:

- il Presidio è tenuto al rispetto delle indicazioni regionali e nazionali in ordine alle modalità di compilazione della documentazione sanitaria.
- Il Presidio raccoglie e registra nel rispetto della tutela della privacy le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella certificazione clinica e/o in altra documentazione amministrativa e clinica; è altresì assicurato il rispetto delle indicazioni e delle modalità di codifica e di trasmissione – anche in via informatica – fornite dal competente ufficio del Servizio Salute

- Funzionari e incaricati dell'Area Vasta possono compiere, con preavviso non inferiore alle 48 ore lavorative, controlli ispirati a criteri di imparzialità e obiettività nella sede della struttura. I controlli sono effettuati alla presenza e in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Presidio e con l'eventuale assistenza dei responsabili della documentazione in oggetto. Le modalità di controllo rispondono ai principi e alle linee guida fornite dalla Regione con DGRM 781 del 28/05/2013.
- Su richiesta scritta degli addetti al controllo deve essere rilasciata copia fotostatica della certificazione sanitaria, ovvero della documentazione oggetto di contenzioso.
- Qualora i rilievi non siano accolti, il Rappresentante Legale del Presidio o suo delegato, potrà inoltrare entro 30 giorni le proprie contro-deduzioni alla Area Vasta. Nel caso in cui il controllo duri più giornate, i 30 giorni decorreranno dall'ultimo giorno di controllo. Non saranno prese in considerazione, ai fini del procedimento, le contro-deduzioni inviate oltre i termini descritti.

Art. 8 Contenzioso

Eventuali inadempienze agli obblighi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta 2 per iscritto con fissazione di un termine per il corretto adempimento, trascorso inutilmente il quale, l'Area Vasta ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento istituzionale.

Art. 9 Tutela della privacy

Il Presidio S. STEFANO s.r.l, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta 2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i..

Il Presidio S. STEFANO s.r.l garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dalla Area Vasta nel regolamento privacy adottato con determina ASUR DG n. 148 del 14/02/2013 nonché l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Il Presidio S. STEFANO s.r.l assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi



dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate al Presidio medesimo.

L'Area Vasta 2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere alla struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

ART. 10
Disposizioni transitorie e finali

Il presente accordo spiega effetti dal 01/01/2015 al 31/12/2015.

Il presente contratto sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta 2 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico del Presidio accreditato.

La sottoscrizione dell'accordo da parte del Presidio S. STEFANO s.r.l. è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte dell'Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dell'accordo stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR. Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale del piano delle prestazioni, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l' Area Vasta 2, sul piano dei rapporti economici, agirà conseguentemente alle disposizioni proprie dalla gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato o, se necessario, ricontrattato qualora sopraggiungano diversi indirizzi o disposizioni a livello regionale e nazionale.

Per ogni eventuale omissione nella presente contrattazione e per quanto nella stessa non espressamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni normative o amministrative nazionali e regionali vigenti in materia.

Fabriano, li 14/12/2015

PER IL Presidio S. Stefano di
Filottrano

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Enrico Brizioli

PER L'ASUR/Area Vasta 2

IL DIRETTORE

Dott./Ing. Maurizio Bevilacqua